AREA STORICO SOCIO ECONOMICA

Formatrice: C. Zamboni

CFP Canossa Bagnolo Mella

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DAL DATORE DI LAVORO

Può dipendere:

- VOLONTA' DEL DATORE DI LAVORO (es. ristrutturare l'azienda per far fronte ad un calo dei profitti);
- > SITUAZIONI CHE NON DIPENDONO DALLA SUA VOLONTA' (es. ritardi nelle forniture, eventi del mercato).

L'EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS) ha causato in molte aziende una sospensione dell'attività lavorativa che non dipende dalla volontà del Datore di lavoro.

TUTELE A FAVORE DEI LAVORATORI SUBORDINATI

I lavoratori subordinati hanno diritto a degli INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI, cioè a interventi a sostegno del loro reddito.

Tali interventi sono diversi:

- NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego);
- 2. CASSA INTEGRAZIONE.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sono degli interventi per sostenere il reddito dei lavoratori che non percepiscono più la retribuzione a causa della sospensione o interruzione dell'attività lavorativa.

Questi interventi si verificano in forme diverse; le più importanti sono:

- 1. LA CASSA INEGRAZIONE
- 2. NASPI



LA CASSA INTEGRAZIONE

È una INTEGRAZIONE SALARIALE che viene data al lavoratore se si verificano eventi che determinano la totale o parziale riduzione dell'attività lavorativa.

La cassa integrazione COMPENSA la sua riduzione del reddito a causa della riduzione dell'orario di lavoro.

Troviamo due importanti principi alla base delle cassa integrazione:

- > PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DEL SALARIO
- > PRINCIPIO DELLA GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE

INTERVENGONO LE INTEGRAZIONI SALARIALI

SOSPESE LE OBBLIGAZIONI PRINCIPALI COLLEGATE AL RAPPORTO STESSO:

- 1) PRESTAZIONE DI LAVORO
- 2) RETRIBUZIONE

DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

A FAVORE DI CHI E' PREVISTA LA CASSA INTEGRAZIONE?

- > Tutti i lavoratori subordinati
- Apprendisti con contratto professionalizzante, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale.

ECCEZIONI!

Sono ESCLUSI: dirigenti e i lavoratori a domicilio.

CARATTERISTICHE

Il trattamento di integrazione salariale ammonta a 80% della RETRIBUZIONE GLOBALE che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

La DURATA MASSIMA degli interventi di integrazione salariale è pari a 24 MESI, con la possibilità di arrivare a 36 MESI in casi eccezionali.